



allegato all'atto n. 2689 serie 3  
Anlage zum Akt Nr.

22 NOV. 2023

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON  
RICONOSCIUTA NORDIC WALKING RE LAURINO BOLZANO**

Assistente Tributario  
Alessandro Crasso

**Art. 1 – Denominazione**

Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile del d.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 148, comma-8, del D.P.R. 917/1986, denominata

**Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Re Laurino Bolzano**  
Sigla: Nordic Walking Re Laurino Bolzano A.S.D.

**Art. 2 - Oggetto Sociale e scopo**

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Re Laurino Bolzano. è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.
2. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
3. L'Associazione ha per finalità istituzionale l'esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive in generale nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e, in particolare, dell'attività sportiva Nordic Walking inclusa nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione intende perseguire la propria finalità istituzionale mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, didattica, culturale e ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Nordic Walking. L'associazione si conforma agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione sportiva nazionale di riferimento e dell'Ente di Promozione sportiva cui aderisce mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4. In particolare, l'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 d. Lgs. 36/2021, si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:
  - a. l'esercizio, in via stabile e principale, e la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica ed in particolare l'esercizio e la gestione dell'attività sportiva dilettantistica di Nordic Walking, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche.
  - b. la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa.
5. l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci, tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive dall'Associazione promosse, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione si affilia. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti la vita della Associazione sportiva.
6. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizione emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d. Lgs. 39/2021.
7. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l'Associazione potrà, inoltre, svolgere, con carattere secondario e strumentale rispetto all'attività principale, e secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'Autorità di governo competente in materia di sport, le seguenti attività:
  - a. intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive;
  - b. organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
  - c. svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale;
  - d. la sponsorizzazione e la pubblicità e la raccolta pubblica di fondi;
  - e. la vendita di materiale sportivo;
  - f. la gestione di bar;

- g. corsi per attività diverse da quelle sportive o per attività sportive "non riconosciute".
8. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.
  9. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.
  10. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti del C.O.N.I., in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti all'organizzazione delle associazioni affiliate, ovvero alla gestione delle stesse. In caso di riscontrata difformità, le disposizioni confliggenti con le norme e le direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei regolamenti dell'Organismo Sportivo di appartenenza, come sopra individuati, si avranno per non apposte.
  11. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

#### **Art. 3 - Sede**

1. L'Associazione ha sede legale in Bolzano.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica degli sport e delle discipline sportive di cui all'articolo 2.
3. È facoltà dell'Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Bolzano, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

#### **Art. 4 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **Art. 5 - Soci**

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. L'ammissione a Socio è da considerarsi accolta e perfezionata con la presentazione della relativa domanda, il pagamento della quota e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
5. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.
7. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
3. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutarie e a partecipare alle attività sociali.
5. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'Organo Sociale.

#### **Art. 7 - Decadenza dei Soci**

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:
  - a. dimissioni volontarie;
  - b. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota

- associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
  - c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - d. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
  - e. decesso del Socio.
2. I Soci cessati ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
  3. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.
  4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

#### Articolo 8 – Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:
  - l'Assemblea generale dei soci;
  - il Presidente;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Collegio dei Revisori (se eletto).

#### Art. 9 - Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
4. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

#### Art. 10 - Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se eletto. L'Assemblea potrà essere convocata ovunque fuori dal Comune di Bolzano.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Tale comunicazione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza con comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
4. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.
5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
7. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di un Segretario.
8. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
9. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

#### Art. 11 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
  - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - c. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - d. approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, come previsto dall'articolo 9, comma 3, ed il bilancio preventivo.
  - e. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a. le modifiche del presente Statuto;
  - b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
  - c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  - d. la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo 20. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
3. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

#### **Art. 12 - Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette componenti, compreso il Presidente. Il numero è determinato, di volta in volta dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

#### **Art. 13 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
  - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  - b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'ASD;
  - c. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
  - d. delibera sull'accettazione delle domande dei richiedenti l'ammissione a socio;
  - e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  - f. approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
  - g. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
  - h. fissa le date delle assemblee;
  - i. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
  - j. conferisce e revoca procure.
- k. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

#### **Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la stessa carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche.
2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, senza formalità.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.



### **Articolo 15 – Dimissioni**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.
3. Il Consiglio Direttivo decade, altresì, nel caso l'Assemblea straordinaria non approvi il bilancio consuntivo dell'esercizio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

### **Articolo 16 – Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed è rieleggibile.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché Soci.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

### **Art. 17 - Patrimonio Sociale**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote annuali di Associazione;
  - b. proventi per prestazioni di servizi vari a soci, tesserati o terzi;
  - c. contributi di Enti pubblici o privati;
  - d. contributi volontari di privati o altri soggetti;
  - e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  - f. avanzi netti di gestione;
  - g. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

### **Art. 18 - Esercizio Sociale – Bilancio - Avanzi di gestione**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di

tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

7. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
8. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 19 - Collegio dei Revisori**

1. Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione, eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Esso sarà composto di tre componenti effettivi più due supplenti, anche non Soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei componenti.
3. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i Sindaci delle Società.

#### **Art. 20 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto art.21 del Codice Civile.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, se prevista per Legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre Associazioni/Società non a scopo di lucro che perseguano finalità sportive dilettantistiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 21 – Lavoratori e volontari**

4. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del d.Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
5. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26,34 e 35 del d.Lgs 36/2021.
6. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del d.Lgs 36/2021.
7. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 36/2021.
8. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alle presunzioni di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del d.Lgs 81/2015.
9. Sono ammessi altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
10. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
11. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.
12. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. del 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Milps.

#### **Art. 22 - Regolamenti**

1. L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

#### **Art. 23 - Libri Sociali**

1. L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:
  - libro verbali delle Assemblee;
  - libro verbali del Consiglio Direttivo;
  - libro dei Soci;
  - libro dei Revisori (se nominati).

#### **Art. 24 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione Sportiva cui la ASD si affilierà.
2. In assenza di tale adesione tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due arbitri stessi.  
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio.
3. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

#### **Art. 25 - Norme di rinvio**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

**Il presente Statuto è stato approvato in assemblea straordinaria dei soci.**

**Bolzano 11 novembre 2023**

Seguono le firme del Presidente e del Segretario della ASD Nordic Walking Re Laurino Bolzano:

Presidente  
Antonella Giordano

Segretario  
Francesco De Stefani